



COMUNICATO UFFICIALE N. 148/L - 8 NOVEMBRE 2019

148/248

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 112 della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Novembre 2019:

Comunicato Ufficiale n. 112 A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 5 novembre 2019;
- ritenuto opportuno modificare il comma 1bis dell'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica al comma 1bis dell'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze l' 8 Novembre 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

.....*Omissis*.....

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari.

I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

.....*Omissis*.....

